

2402. Retribuzione.

Art.2402. Retribuzione.

0 Codice civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.

Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice civile aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

Documenti collegati:

[Organì sociali - collegio sindacale – Cass. n. 6027/2021](#)

Società - di capitali - società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - collegio sindacale – retribuzione - Doveri di controllo dei sindaci - Carattere continuativo - Valutazione dell'adempimento per periodi distinti e separati – Possibilità - Fondamento - Conseguenze -

[Società - di capitali - società per azioni - organi sociali - collegio sindacale - retribuzione – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22761 del 27/10/2014](#)

Determinazione - Nell'atto costitutivo o con specifica delibera dell'assemblea - Mancanza - Determinazione da parte del giudice - Necessità - Accordi con l'amministratore della società - Ammissibilità - Esclusione. La misura del compenso dei componenti del collegio sindacale di società di

fine

2402. Retribuzione.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello